

Corte d'Appello Milano 14 maggio 2013, n. 511

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Laura Curcio - Presidente Rel. -

Dott. Anna Maria Pizzi - Consigliere -

Dott. Angela Cincotti - Consigliere -

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 204/2009 - est. Ferrari, promossa:

Da

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

rappresentato e difeso dagli avv. Ma.De. e Sa.Gu. ed elettivamente, domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale della Sede I.N.P.S. di Milano -

Missori, in Milano piazza (...)

Appellante

contro

BO.DO.

rappresentato e difeso dagli avv. Al.Bo. e Ro.Re. ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via (...)

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'INPS, ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che aveva accolto l'opposizione alla cartella esattoriale n. (...) con la quale era stato intimato a Do.Bo., titolare dell'omonima impresa Individuale, di pagare il complessivo importo di Euro 60.346,40 a titolo di omessi contributi previdenziali, somme aggiuntive, interessi e compenso di riscossione; la cartella era stata emessa sulla base di un verbale di accertamento del 15/20 dicembre 2006 con il quale l'I.N.P.S. aveva contestato al Bo. che i rapporti di lavoro intercorsi con Ma.Mi. e Ca.Ca., occupati prima (dal 23 luglio 2001 al 24 ottobre 2004) come collaboratori coordinati e continuativi e poi (dal 14 aprile 2005 al 25 luglio 2007) come collaboratori a progetto, si erano in realtà svolti in regime di subordinazione.

Il Tribunale ha ritenuto che in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l'I.N.P.S. non avesse provato l'effettiva subordinazione dei lavoratori e che quanto ai contratti a progetto, pur dovendosi escludere la riconducibilità delle prestazioni offerte dal Mi. e dal Ca. al concetto di progetto, le deposizioni testimoniali assunte avessero dimostrato la natura effettivamente autonoma dei rapporti di lavoro; ha dichiarato quindi non dovuti gli importi di cui alla cartella opposta.

Con l'atto d'appello l'I.N.P.S. ha chiesto (Integrale riforma della sentenza lamentando che, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento, sarebbe emersa la natura subordinata dei rapporti di lavoro; quanto ai contratti a progetto, ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 69 comma 1 D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, censurando la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la prova da parte del datore di lavoro dell'effettiva natura autonoma dei rapporti nonostante l'assenza di uno specifico progetto, mentre invece la conversione in rapporto di lavoro subordinato sarebbe una sanzione automatica dell'inesistenza del progetto avendo la legge

introdotto in tal caso una presunzione assoluta di subordinazione. Ritualmente costituitosi, l'appellato ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 23 aprile 2013 la causa è stata quindi discussa e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

1. Il primo motivo d'appello, secondo cui sarebbe provata la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra l'appellato, da un lato, e Mi. E Ca., dall'altro, non può trovare accoglimento.

I due lavoratori, escussi in primo grado come testimoni, hanno riferito quanto segue: "una volta pensionato Bo. mi chiese se ero intenzionato a dargli una mano ... Non avevo un orario di lavoro. Ci accordavamo per un compenso annuale ripartito mensilmente. Quando ero libero andavo a meno che non ci fossero urgenze e allora mi chiamavano, il lavoro consisteva nel recarsi presso i clienti per effettuare lavori di riparazioni idrauliche.

Andavo in azienda qualche volta alla settimana, talvolta lasciavo passare anche due settimane ... Non avevo alcun obbligo di presenza, (né dovevo giustificare le assenze ... Per i lavori utilizzavo strumenti di mia proprietà che sono quelli più comunemente usati. Gli strumenti particolari erano forniti dalla ditta. Nel caso non potessi svolgere un intervento per qualche problema mio avvertivo il titolare, lo lavoravo autonomamente essendo operaio specializzato. Mai il Bo. mi fece dei rilievi sul mio operato" (Mi.); "svolgevo qualche intervento di manutenzione per Bo. Avevamo stabilito circa 6 milioni da ripartire mensilmente. Ogni tanto passavo in ditta per verificare se c'era qualche lavoro da fare. Nel caso di urgenze mi chiamava il titolare. Se avevo tempo andavo altrimenti dicevo che non potevo ... Normalmente gestivo gli impegni in autonomia, solo nel caso di lavori particolarmente difficoltosi mi consultavo con il titolare. Non avevo alcun obbligo di presenza giornaliera. Quando ho cominciato il lavoro ero già in pensione ... Passavo dall'azienda 1, due volte la settimana per vedere se c'era qualche intervento da fare. Utilizzavo la mia autovettura e la mia borsa degli attrezzi" (Ca.).

Dal complesso di tali dichiarazioni, del tutto collimanti, si evince dunque che Mi. e Ca., raggiunta la pensione, avevano iniziato a collaborare con l'impresa di Bo., svolgendo essenzialmente manutenzioni idrauliche presso i clienti dell'appellato, normalmente privati (come risulta dalle dichiarazioni di Ma.Bo.: "loro lavoravano soprattutto per privati, ma talvolta li chiamavamo anche nei cantieri"). Tale attività, di carattere saltuario e dipendente dalla disponibilità e dagli impegni dei due lavoratori, veniva svolta senza il rispetto di un rigido orario di lavoro, con l'utilizzo, salvo esigenze particolari, di strumenti e mezzi personali, e con pagamento di un compenso forfetario corrisposto mensilmente; soprattutto, l'attività lavorativa di Mi. e Ca. non era assoggettata al potere gerarchico, direttivo e di controllo dell'appellato, atteso che essi, anche in considerazione della loro esperienza, la svolgevano in autonomia, senza ingerenza del Bo., e non avevano obblighi di presenza o di giustificazione delle assenze. Dall'istruttoria di primo grado non emergono invece quegli elementi che costituirebbero indici della natura subordinata dei rapporti di lavoro (inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale, svolgimento della prestazione sotto la direzione del Bo., mancata assunzione del rischio d'impresa, utilizzo di strumenti e materiali di proprietà della ditta appellata, assenza di qualsiasi personale organizzazione aziendale, pagamento con un fisso mensile per la sola messa a disposizione delle energie lavorative, indipendentemente dal perseguimento di qualsiasi risultato), elementi che l'appellante peraltro ha desunto dalle dichiarazioni rese agli ispettori, che non hanno trovato conferma in sede testimoniale.

Deve essere pertanto confermata la sentenza impugnata per aver ritenuto provato il carattere autonomo delle prestazioni rese da Mi. e Ca. in favore dell'appellato.

2. Con il secondo motivo d'appello l'I.N.P.S. ha censurato l'interpretazione dell'art. 69 comma 1 D.Lgs. 276/2003 fornita dal primo Giudice, secondo il quale tale disposizione, nel prevedere che in assenza di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin

dalla data di costituzione del rapporto, conterrebbe una presunzione relativa e non assoluta di subordinazione, sicché al datore di lavoro sarebbe riconosciuta la facoltà di fornire la prova della natura effettivamente autonoma del rapporto.

Prima di affrontare tale controversa questione, va rigettata l'eccezione svolta dalla difesa dell'appellato secondo cui nei contratti stipulati nell'aprile 2005 (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado parte appellante) sarebbe stato specificamente ed analiticamente individuato un progetto di lavoro, nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali di legge le richiamate clausole contrattuali, infatti, pur precise ed analitiche, si risolvono nella mera descrizione delle mansioni attribuite ai il due collaboratori, peraltro sostanzialmente coincidenti con l'ordinaria attività del datore di lavoro, e non soddisfano dunque la nozione legale di progetto nel senso precisato dalla giurisprudenza, secondo la quale esso deve consistere in un particolare e puntuale risultato, al cui perseguimento sia finalizzata l'attività del lavoratore.

Ciò detto, come è noto a seguito dell'introduzione della disciplina del contratto a progetto di cui al D.Lgs. 276/2003 si è delineato fra i giudici di merito un contrasto in ordine alla natura assoluta ovvero relativa della presunzione di subordinazione contenuta nell'art. 69 comma 1 della medesima legge.

La tesi più rigorosa, che esclude, per il caso di mancata o comunque insufficiente indicazione di un progetto, la facoltà del datore di lavoro di fornire la prova della natura autonoma e non subordinata del rapporto, sulla base del suo concreto svolgimento, è stata in passato seguita anche da questa Corte: e ciò sulla scorta della ritenuta funzione sanzionatoria della disposizione in esame.

Con riferimento a tale contrasto interpretativo è intervenuta la l. 28 giugno 2012 n. 92 il cui art. 1 comma 24 stabilisce con norma di interpretazione autentica che "l'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità dei rapporto di collaborazione nata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato", avallando dunque la tesi della natura assoluta della presunzione ivi contenuta. Sennonché il successivo comma 25 prevede che "le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge": pare corretto ritenere quindi che in relazione ai contratti a progetto stipulati prima dell'entrata in vigore della citata riforma il legislatore del 2003 non avesse optato per un meccanismo di conversione automatica e che pertanto a fronte della mancata individuazione di uno specifico progetto al datore di lavoro fosse comunque consentito fornire la prova dell'autonomia del rapporto, come è avvenuto, per quanto detto al precedente punto 1, nel caso di specie.

3. La sentenza n. 204/2009 del Tribunale di Pavia deve essere dunque confermata, dichiarandosi insussistenti gli obblighi contributivi di cui alla cartella esattoriale opposta.

Le spese del grado vanno tuttavia compensate, anche in considerazione della natura controversa delle questioni giuridiche trattate, con particolare riferimento all'interpretazione dell'art. 69 comma 1 D.Lgs. 276/2003.

P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 204/09.

Compensa tra le parti le spese di lite del grado.

Così deciso in Milano il 23 aprile 2013.

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2013.